

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEI COMPENSI CO.CO.CO SPORTIVI PERCEPITI DAL 1° GENNAIO AL 12 GENNAIO 2025 – PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

Con la presente circolare desideriamo fornire alcune indicazioni operative relative al trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettantistici nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 12 gennaio 2025, in riferimento al cosiddetto **principio di cassa allargato**, regolato dall'art. 51, c.1 del T.U.I.R. e applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche.

Aspetti fiscali/previdenziali

1. Periodo d'imposta di riferimento:

- I compensi erogati entro il 12 gennaio 2025, ma riferiti a prestazioni effettuate nel 2024, si considerano fiscalmente percepiti nel **2024**.
- Tali importi confluiscono nella **Certificazione Unica 2025** per l'anno 2024.

2. Franchigia fiscale:

- I compensi rientrano nel calcolo della franchigia fiscale di **€5.000,00** (INPS) **€15.000,00** (IRPEF), per l'anno 2024 (art. 36, c.6 del D.lgs. 36/2021).

3. Termini versamento IRPEF/INPS:

- Eventuali ritenute IRPEF e contributi INPS, applicabili ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2025 e riferiti al 2024, dovranno essere versate entro il **16 febbraio 2025**, utilizzando come **periodo di riferimento F24 dicembre 2024**.
- Le aliquote contributive da applicare saranno quelle in vigore per il 2024.

4. Modelli UNIEMENS:

- I dati relativi ai compensi percepiti nel 2024 (pagati entro il 12 gennaio 2025) dovranno essere comunicati tramite UNIEMENS entro il **28 febbraio 2025**. Per compensi riferiti a gennaio 2025, la scadenza rimane **28 febbraio 2025**.

Compensi pagati dal 13 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025

- I compensi erogati e riferiti a gennaio 2025, il periodo di riferimento sarà **gennaio 2025**, con versamento entro il **16 febbraio 2025**.
- Tali compensi rientreranno nell'anno 2025 pertanto i limiti di esenzione (5.000/15.000) ripartono da zero.

Indicazioni operative per il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

- Nel RASD, per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 12 gennaio 2025 e riferiti a dicembre 2024, si consiglia inserire i pagamenti alla data del 31/12/2024 in modo tale che in automatico il programma generi il periodo di riferimento come "12/2024".
- Operando in questo modo è fondamentale poi versare entro al 16 gennaio 2025 l'F24 perché nello stesso saranno contenuti sia i contributi pagati a dicembre da versare entro al 16/01 che quelli pagati nei primi 12 giorni di gennaio da versare entro al 16/02.
- Eventuali versamenti relativi al mese di gennaio 2025 (pagamenti dal 13 gennaio al 31 gennaio 2025) dovranno essere indicati separatamente con il periodo di riferimento "01/2025" e versati entro al 16/02.